



Ministero della Salute

Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del S.s.n.
Ufficio 3 e Ufficio 4
Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

DGPROF/4/ I.5.f.b/2014/35

Ministero della Salute
0062117-29/11/2017-DGPROF-DGPROF-P

DGPROF

0062117-P-29/11/2017

I.5.f.b/2014/35



257719098

Al Coordinamento Tecnico
Commissione Salute
c/o Regione Piemonte

c.a. Dott. Renato Alberto Maria Botti

Pec: sanita@cert.regione.piemonte.it
nadia.bonsignore@regione.piemonte.it

OGGETTO: Corso di formazione specifica
in Medicina Generale triennio
2014/2017 – Applicazione art. 8,
comma 8 bis, del d.lgs. n. 502/92.

Si riscontra la nota del 29.9.2017, prot. n. 19667, con cui codesto Coordinamento ha sottoposto all'attenzione dello scrivente Ministero la richiesta avanzata dalla Regione Campania in relazione alla iscrizione con riserva negli elenchi per l'assegnazione degli incarichi di medicina convenzionata in favore dei medici tirocinanti del Corso di formazione specifica in Medicina Generale del triennio 2014/2017, che, in virtù del d.m. 20 febbraio 2015, hanno beneficiato della possibilità di essere ammessi al corso in parola, usufruendo dello scorrimento di graduatoria per un ulteriore periodo di 180 giorni dall'inizio del corso stesso.

Tale richiesta è stata avanzata *"in analogia a quanto avvenuto per il corso relativo al triennio 2017/2020 a seguito dell'approvazione del DM 7 giugno 2017"* e vista la nota di questo Ministero del 30 giugno 2017, prot. n. 35352 *"con la quale si autorizzano le Regioni a ricorrere all'art. 8, comma 8-bis, del decreto legislativo n. 502/92"*.

Al riguardo, tenuto conto degli intendimenti espressi da codesto Coordinamento con nota del 18.10.2017, prot. 20965/A14000 in ordine alla possibilità di fare ricorso, anche per la fattispecie in esame, all'art. 8, comma 8 bis, del d.lgs. n. 502/92, acquisito in merito anche il parere dell'Ufficio Legislativo di questo Ministero, si ritiene che possano beneficiare dell'applicazione della predetta disposizione sia i medici che hanno usufruito della *proroga ordinaria* di cui all'art. 9, comma 5, del d.m. 7.3.2006, come modificato dal d.m. 28.8.2014 – laddove l'iscrizione entro i 60 giorni dall'inizio del corso non consenta agli stessi di sostenere l'esame entro il 31 dicembre del terzo anno di corso e di iscriversi entro il 31 gennaio successivo alle graduatorie regionali per l'assegnazione degli incarichi per la cd. medicina convenzionata – sia i medici che, limitatamente al corso di cui al triennio 2014/2017, hanno usufruito dell'ulteriore ampliamento fino a 180 giorni dal termine di utilizzo delle graduatorie di ammissione al corso di Medicina Generale, ai sensi del d.m. 20.2.2015.

A fondamento di tale determinazione depongono ragioni di opportunità, equità, pari dignità e non discriminazione, ritenendo lo scrivente Ministero che, sebbene per costoro il differimento dell'inizio del corso non sia stato causato da ritardi negli adempimenti regionali – condizione richiesta dall'articolo 8, comma 8 bis, del d.lgs. n. 502/92 – non debba neppure gravare sui medici idonei, ammessi al corso a seguito di scorrimento della graduatoria degli idonei, ricorrendo anche nel caso in esame la medesima *ratio* sottesa alla norma invocata.

Referente:

Gallucci Anita

Tel. 06 59942459 - Fax 06 59942553

e mail: a.gallucci@sanita.it

Pec: dgrups@postacert.sanita.it

Sul punto, considerato che nella fattispecie in questione occorre tenere conto anche dei diritti acquisiti e delle legittime aspettative di coloro che sono già inseriti nelle graduatorie regionali della Medicina Generale, come innanzi accennato, si è ritenuto necessario acquisire anche il parere della competente Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC).

La predetta Struttura ha preliminarmente rappresentato che, in ottemperanza all'atto di indirizzo per il rinnovo dell'A.C.N. di settore, sta procedendo nella contrattazione con le OO.SS. elaborando e promuovendo proposte tese ad introdurre "strumenti convenzionali" al fine di "agevolare l'inserimento nelle graduatorie regionali e l'accesso dei giovani medici".

La SISAC ha, altresì, evidenziato che, nelle more della definizione del nuovo A.C.N. di settore, ogni applicazione estensiva dell'articolo 8, comma 8 bis, del d.lgs. n. 502/92 deve essere necessariamente armonizzata con il sistema di formazione delle graduatorie regionali ed il sistema di conferimento degli incarichi, così come disciplinati dal vigente Accordo Collettivo Nazionale.

Tale armonizzazione è indispensabile al fine di evitare il sorgere di conseguenti e prevedibili contenziosi da parte di coloro che - già inseriti nelle graduatorie in questione in quanto possessori di un titolo equipollente o dei cd. diritti acquisiti in Medicina Generale - verrebbero ad essere inevitabilmente lesi, in conseguenza dei successivi inserimenti ad opera dei medici iscritti con riserva e senza ancora il previsto titolo di formazione.

Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, la SISAC stessa, ha rappresentato che coloro che intenderanno godere dell'inserimento nelle graduatorie regionali, ai sensi dell'art. 8, comma 8 bis, del d.lgs. n. 502/92, potranno essere inclusi con riserva "ma senza attribuzione del titolo e del relativo punteggio". Detti medici saranno pertanto "posizionati in coda alla graduatoria stessa e graduati tra loro ai sensi dell'art. 16, comma 5, del vigente A.C.N."

Resta fermo che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ed a pena di decadenza dalla possibilità di assegnazione degli incarichi, ciascun medico interessato dovrà produrre il titolo non appena conseguito, durante il periodo di validità della graduatoria regionale, unitamente alla domanda di assegnazione delle zone carenti.

Si invitano pertanto le Regioni e le Province Autonome ad assumere ogni iniziativa utile a consentire alla Commissione finale di esame di programmare più date, tenuto conto del numero dei candidati che completeranno oltre la fine dell'anno il percorso formativo.

Come sopra evidenziato, la previsione innanzi descritta rappresenta una soluzione solo temporanea, in attesa della sottoscrizione del nuovo Accordo Collettivo nazionale, che si prefigge di risolvere in via definitiva la problematica in esame.

Tutto quanto sopra rappresentato, si invita codesto Coordinamento a dare opportuna ed immediata diffusione della presente nota a tutte le Regioni e le Province Autonome.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dot.ssa Rossana Ugenti)

